

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.596..... del ...07.12.2017.....

Oggetto: *Dr.ssa Alicia Maria Linder – Risoluzione rapporto contrattuale a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 CCNL – comparto Sanità del 01.09.1995 – decorrenza 16 dicembre 2017.*

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine

Proposta di deliberazione n.151 PER del 30/11/2017.....

Direzione Gestione Risorse Umane.....

L' Estensore Dott. Daniele Celli.....

Il Responsabile del procedimento Dott. Paolo Nicita.....

Il Dirigente Avv. Mauro Pirazzoli

Visto di regolarità contabile.....numero di prenot.....

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto.....

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE

Avv. Mauro Pirazzoli

Oggetto: Dr.ssa Alicia Maria Linder – Risoluzione rapporto contrattuale a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 CCNL – comparto Sanità del 01.09.1995 – decorrenza 16 dicembre 2017.

Premesso che

- con in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 471/2009 è stata approvata la graduatoria di merito relativa al “*Concorso per n.1 Collaboratore Professionale Sanitario – Cat. D – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico*”;
- in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 543/2016 la Dr.ssa Alicia Maria Linder, occupante posizione utile nella suddetta graduatoria, è stata assunta a tempo determinato in virtù di un contratto attualmente vigente con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Cat. D – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Dato atto che

- l’art. 24 comma 6 del D.L. 6-12-2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto che la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia può essere concessa a condizione che:
 - ✓ il soggetto interessato abbia maturato i requisiti anagrafici previsti dal comma 6, adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti dall’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 (attualmente 66 anni e 7 mesi);
 - ✓ il soggetto interessato abbia maturato il requisito contributivo previsto dal comma 7 del citato art. 24 comma 6 del D.L. 6-12-2011 n. 201 (attualmente l’anzianità contributiva minima è pari a 20 anni di contribuzione, ossia 1.040 settimane contributive);
- nell’approssimarsi del raggiungimento del requisito suddetto anagrafico l’Amministrazione ha più volte sollecitato la Dr.ssa Alicia Maria Linder, a chiarire la propria posizione previdenziale, senza alcun riscontro da parte della stessa;
- con nota n. 9253 del 14.11.2017 la Dr.ssa Alicia Maria Linder è stata posta a conoscenza che è riconosciuto, su richiesta dell’interessato, il diritto a permanere in servizio oltre tale limite per chi, alla data del raggiungimento del requisito predetto, non abbia maturato l’anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che tale anzianità contributiva minima possa essere conseguita entro i 70 anni di età del richiedente;
- nella nota sopracitata si è previsto che, in “*assenza di una sua adeguata richiesta, documentata con adeguata certificazione INPS relativa ai periodi contributivi complessivamente maturati, da far pervenire entro il termine perentorio del giorno 29.11.2017, questa Amministrazione provvederà a disporre la risoluzione anticipata del suo contratto a termine*”;
- giusta verbale del 14.11.2017, a firma del Direttore Generale Dott. Ugo Della Marta, del Direttore Amministrativo Avv. Mauro Pirazzoli, del Dirigente della Direzione Gestione Risorse Umane ed Affari Legali Dott. Paolo Nicita e del Direttore della Direzione Operativa Sierologia Dr.ssa Gladia Macri, l’Amministrazione ha accertato la comprensione del contenuto della nota 9253 del 14.11.2017 da parte della Dr.ssa Alicia Maria Linder, invitando la stessa a ritirarla ed a sottoscriverne contestualmente una copia per ricevuta;
- la Dr.ssa Alicia Maria Linder ha rifiutato di ritirare la suddetta nota;
- la nota n. n. 9253 del 14.11.2017 è stata pertanto inviata e consegnata alla Dr.ssa Alicia Maria Linder tramite posta raccomandata 1 n. 05353566498-2 il giorno 14.11.2017;

Preso atto che

- la Dr.ssa Alicia Maria Linder con nota del 29.11.2017, acquisita agli atti con protocollo n. 9592/17, ha dato riscontro alla suddetta comunicazione chiedendo a questa Amministrazione di “*poter rimanere in servizio fino all’età di 70 anni o, in subordine, di 67 anni e 6 mesi, poiché a tutt’oggi, in base alla certificazione INPS che si allega alla presente, non risultano tutte le contribuzioni dovute*”;

- alla nota sopra citata è stata allegata una “*Comunicazione Certificativa del Conto Assicurativo*” dell’INPS riportante il totale dei contributi maturati per il diritto alla pensione dalla Dr.ssa Alicia Maria Linder presso datori di lavoro diversi dalla scrivente amministrazione;
- i contributi certificati dall’INPS per il diritto alla pensione dalla Dr.ssa Alicia Maria Linder per il periodo 01.07.1991 – 10.05.2005 presso datori di lavoro diversi dalla scrivente amministrazione, ammontano complessivamente a 535 settimane;
- ai suddetti periodi contributivi vanno sommati i contributi certificati dall’INPS per il diritto alla pensione maturati dalla Dr.ssa Alicia Maria Linder presso la scrivente Amministrazione per il periodo 01.01.2007 – 30.11.2017 che ammontano complessivamente a 564 settimane;
- pertanto il numero complessivo di settimane lavorate a vario titolo dalla Dr.ssa Alicia risulta essere 1099;

Vista

- la Circolare n. 140 del 12.10.2017 ad oggetto: “*Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.*” Con particolare riferimento all’art. 1.1 secondo comma ai sensi del quale: “*L’articolo 1, comma 239, come modificato dall’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 prevede che la facoltà di cumulo possa essere esercitata, per la liquidazione del trattamento pensionistico, a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6, dell’articolo 24, della legge n. 214 del 2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, della legge n. 122 del 2010, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo.*”;
- il Combinato disposto di cui agli artt. 2114 e 2116, comma 1, c.c. ai sensi dei quali, per il primo, “*Le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e le prestazioni relative.*”, e, per il secondo, “*Le prestazioni indicate nell’art. 2114 c.c. sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali*”;
- il Disposto dell’art. 40 della Legge 153/69 ai sensi del quale “*All’art. 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è aggiunto il seguente comma: “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe*”;
- il disposto dell’art. 31 comma 1 della Legge n. 610/1952 ai sensi del quale “*La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.*”;

Accertato pertanto che

- la Dr.ssa Alicia Maria Linder ha raggiunto e superato il requisito anagrafico previsto dall’ art. 24 comma 6 del D.L. 6-12-2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- i periodi contributivi maturati dalla Dr.ssa Alicia Maria Linder risultano superiori a quelli previsti per il raggiungimento del requisito minimo contributivo dei 20 anni previsto dall’art. 24 comma 7 del D.L. 6-12-2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- il vigente CCNL del giorno 01.09.1995 del Comparto Sanità, agli artt. 37 e 38, prevede che in tale caso la risoluzione del contratto operi automaticamente e quindi senza obbligo di preavviso;

Ritenuto

di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale a tempo determinato attualmente in essere con la Dr.ssa Alicia Maria Linder a decorrere dal 16.12.2017.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di prendere atto della “*Comunicazione Certificativa del Conto Assicurativo*” - INPS riportante il totale dei contributi maturati per il diritto alla pensione dalla Dr.ssa Alicia Maria Linder presso datori di lavoro diversi dalla scrivente amministrazione per un totale di 535 settimane trasmessa con nota protocollo n. 9592 del 29.11.2017 dall'interessata;
2. Di prendere atto che la Dr.ssa Alicia Maria Linder ha raggiunto e superato il requisito anagrafico previsto dall' art. 24 comma 6 del D.L. 6-12-2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214;
3. Di prendere atto che i periodi contributivi maturati dalla Dr.ssa Alicia Maria Linder risultano superiori a quelli previsti per il raggiungimento del requisito minimo contributivo dei 20 anni previsto dall'art. 24 comma 7 del D.L. 6-12-2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214;
4. Di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale a tempo determinato attualmente in essere con la Dr.ssa Alicia Maria Linder in applicazione degli artt. 37 e 38 del vigente CCNL del Comparto Sanità del giorno 01.09.1995 con decorrenza 16.12.2017.

IL RESPONSABILE
F.to Avv Mauro Pirazzoli

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO *Dr.ssa Alicia Maria Linder – Risoluzione rapporto contrattuale a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 CCNL – comparto Sanità del 01.09.1995 – decorrenza 16 dicembre 2017.*

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di prendere atto della *“Comunicazione Certificativa del Conto Assicurativo”* - INPS riportante il totale dei contributi maturati per il diritto alla pensione dalla Dr.ssa Alicia Maria Linder presso datori di lavoro diversi dalla scrivente amministrazione per un totale di 535 settimane trasmessa con nota protocollo n. 9592 del 29.11.2017 dall'interessata;
2. Di prendere atto che la Dr.ssa Alicia Maria Linder ha raggiunto e superato il requisito anagrafico previsto dall' art. 24 comma 6 del D.L. 6-12-2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214;
3. Di prendere atto che i periodi contributivi maturati dalla Dr.ssa Alicia Maria Linder risultano superiori a quelli previsti per il raggiungimento del requisito minimo contributivo dei 20 anni previsto dall'art. 24 comma 7 del D.L. 6-12-2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214;
4. Di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale a tempo determinato attualmente in essere con la Dr.ssa Alicia Maria Linder in applicazione degli artt. 37 e 38 del vigente CCNL del Comparto Sanità del giorno 01.09.1995 con decorrenza 16.12.2017.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata
ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 11.12.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella